



COMUNE DI NOVARA

ASSESSORATO AL COMMERCIO

Prot. n. 32946
RI 04/ 3106

Novara, li 19 MAG. 2016

Ordinanza sindacale n. 346

Oggetto. Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.LL.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773. Modifica ordinanza sindacale n. 43 prot. n. 6065 ri 04/681 del 01.02.2016 in relazione alla l.r. 02.05.2016, n. 9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".

Il Sindaco

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 43 prot. n. 6065 ri 04/681 del 01.02.2016 sono stati stabiliti nell'ambito del territorio del Comune di Novara gli orari di apertura ed esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.LL.P.S. e delle sale VLT autorizzate ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S., nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.LL.P.S. installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;
- in particolare, la richiamata ordinanza prevede una diversa disciplina in relazione alla tipologia di esercizio, riconoscendo alle sale giochi (art. 86 T.U.LL.P.S.) e alle sale vlt (art. 88 T.U.LL.P.S.) la possibilità di un'apertura al pubblico continuata dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni compresi i festivi, disponendo invece che negli altri esercizi autorizzati - ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. - il funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.LL.P.S. possa avvenire dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni compresi i festivi con conseguente obbligo di spegnimento al di fuori delle suddette fasce orarie;

Considerato che:

- in data 30 marzo 2016, acquisita al prot. n. 24450 ri 04/2342 del 14.04.2016, è pervenuta richiesta da parte dell'Associazione Confcommercio Alto Piemonte e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi FIPE di Novara, sottoscritta da numerosi titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio cittadino, nella quale si richiede una uniformazione della disciplina dettata con la citata ordinanza n. 43/2016 al

fine di garantire identiche condizioni di esercizio alle attività stanziate sul territorio in relazione agli orari di funzionamento degli apparecchi gioco installati;

- nel corso di un incontro tenutosi nella mattinata di giovedì 7 aprile 2016 presso l'Assessorato al Commercio la medesima richiesta è stata formulata anche dal Presidente della Federazione Italiana Tabaccai Sindacato Provinciale Tabaccai Novara e condivisa dai rappresentanti delle locali Associazioni di Categoria del comparto commercio intervenute (Confcommercio Alto Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, C.N.A., FIPE);

Vista la recente legge regionale 02.05.2016, n. 9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" - approvata dal Consiglio regionale in data 26.04.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 05.05.2016, la cui entrata in vigore è disposta a decorrere dal 20 maggio 2016 - nella quale si prevede, tra l'altro, all'art. 6 che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongano limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.L.P.S. R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

Ritenuto che la sopra riferita richiesta formulata dalle locali Associazioni di categoria del comparto commercio e dal Sindacato Provinciale Tabaccai trovi riscontro nella nuova legge regionale la quale, nel dettare disposizioni per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, fa diretto ed esclusivo riferimento all'installazione degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, senza alcuna differenziazione in relazione alla tipologia di esercizio e/o locali di installazione degli stessi; ciò in relazione alle finalità perseguite ed espressamente individuate nelle esigenze di politiche sociali e tutela della salute, di prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP), di tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, di contenimento dell'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica;

Ritenuto che le motivazioni poste a base dell'ordinanza sindacale n. 43/2016 siano coerenti e rispondenti alle finalità perseguite dalla citata l.r. 9/2016, rispettando altresì le esigenze e i parametri fissati nell'art. 6 della stessa in ordine alle limitazioni temporali agli orari di funzionamento degli apparecchi gioco che i Comuni sono chiamati a dettare nell'ambito del proprio territorio;

Ravvisato pertanto di coordinare la disciplina già dettata con precedente ordinanza sindacale n. 43 prot. n. 6065 ri 04/681 del 01.02.2016 alle nuove disposizioni dettate dalla

recente l.r. 02.05.2016, n. 9 in materia di orari di funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773;

Visto il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 recante *“approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*;

Visto l'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 – recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati *News Slots* e *Video Lottery Terminal* nonché delle Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.L.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Visto il d.l. 13.09.2012, n. 158 recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito con modificazioni dalla l. 08.11.2012, n. 189;

Vista la l.r. 02.05.2016, n. 9 recante *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”*.

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate,
a modifica di quanto già stabilito con precedente ordinanza n. 43 prot. n. 6065 ri 04/681 del
01.02.2016

nell'ambito del territorio del Comune di Novara, **i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773** installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente.

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00

di tutti i giorni, compresi i festivi

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione o titolo equipollente è tenuto a far osservare gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti ulteriori disposizioni:

- a. obbligo di esposizione in luogo ben visibile di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito “volantino GAP” predisposto dall’A.S.L. “NO” – Dipartimento Patologie delle Dipendenze contenente formule di avvertimento e riferimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione in luogo ben visibile sia all’interno che all’esterno del locale di cartello indicante gli orari di attività dell’esercizio e di funzionamento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 11, commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 02.05.2016, n. 9.

Si dà atto che la presente ordinanza.

- sarà pubblicata per giorni 15 (quindici) all’Albo Pretorio online;
- sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Novara nella sezione Trasparenza e nella sezione Servizi – Mercati e Commercio;
- avrà efficacia a decorrere dal 1° giugno 2016;
- sarà resa nota al pubblico attraverso i canali informativi comunali e i media locali;
- sarà trasmessa:
 - al Comando Polizia Locale per i controlli di competenza;
 - al Prefetto della Provincia di Novara;
 - per quanto di competenza, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
 - alle locali Associazioni di Categoria del comparto.

A far tempo dalla data di efficacia della presente ordinanza le disposizioni in essa contenute sostituiscono la disciplina dettata con precedente ordinanza sindacale n. 43 prot. n. 6065 ri

04/681 del 01.02.2016 relativa agli orari di apertura ed esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. e delle sale VLT (ex Art. 110, comma 6, lett. B del T.U.L.L.P.S.) autorizzate ai sensi dell'art. 88 T.U.L.L.P.S., nonché agli orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

Si avverte che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso in alternativa:

- ◆ entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ◆ entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.


Il Sindaco
(dott. Andrea BALLARÉ)

